

Foglio Informativo n. 3 FINANZIAMENTI ASSISTITI DA 'GARANZIA ITALIA' SACE S.p.A.

Condizioni in vigore dal 28 marzo 2022 le condizioni indicate nel presente foglio informativo (il "Foglio Informativo") non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Banca CF+ S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il "Cliente") può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: info@bancacfplus.it

PEC: bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche - codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 16340351002

REA: RM-30897

Capitale sociale: Euro 14.000.000,00 interamente sottoscritto e versato

(di seguito, "Banca CF+" o la "Banca")

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma | Via Piemonte, 38 - Capitale sociale €14.000.000,00 i.v.
- Direzione e uffici: 00187 Roma | Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269 - info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA - da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Qualifica:

Indirizzo:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:

In relazione a tale modalità di offerta il Cliente non è tenuto a corrispondere a Banca CF+ alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Il Contratto di Finanziamento:

Con il contratto di finanziamento il Cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate costanti comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento) (il “Finanziamento”).

Il Finanziamento può essere stipulato:

- i) a tasso fisso: in questo caso il tasso di interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto per tutta la durata del finanziamento;
- ii) a tasso variabile: in questo caso il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto di finanziamento.

Il Finanziamento SACE

Il Finanziamento SACE è un finanziamento a medio/lungo termine destinato alle imprese, assistito da Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A. ai sensi del DL 8 Aprile 2020, N. 23, Art.1), convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) e della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n.73 e successive modifiche e integrazioni (il “Decreto Liquidità”).

Per l'esatta individuazione delle imprese a cui il finanziamento è rivolto, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle condizioni generali applicabili alla Garanzia SACE in conformità al Decreto Liquidità, rese disponibili da SACE sul proprio sito web: www.sacesimest.it, come di volta in volta modificate e/o integrate (la “Garanzia SACE”). È possibile richiedere eventuali garanzie personali o reali, a discrezione della Banca o a richiesta di SACE.

Modalità di erogazione:

Il Finanziamento SACE verrà erogato - esplicitando nella causale “sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020” ed il numero di CUI della garanzia - in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato, intestato all'impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento,

Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca all'atto dell'erogazione del Finanziamento SACE oltre ai costi e le commissioni indicati nel foglio informativo, la commissione dovuta per il rilascio della garanzia come indicato nelle condizioni economiche (importi che verranno retrocessi dalla Banca a SACE S.p.A.) e l'imposta sostitutiva qualora concordata.

Garanzie:

La Garanzia SACE è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali (*pro-tempore* vigenti) previsti dalla normativa applicabile

Sull'intero ammontare dell'operazione, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele. Tali garanzie dovranno essere acquisite in favore di SACE e della Banca, congiuntamente.

PRINCIPALI RISCHI

I rischi principali di questa operazione sono:

- per il Finanziamento a tasso variabile: la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa applicabile, si riserva di apportare;
- per il Finanziamento a tasso fisso: l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Per saperne di più:

la Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici", che illustra il funzionamento della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Resta inteso che il costo del Finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie - che dovranno essere limitate al recupero dei costi - e della Garanzia SACE, deve risultare inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE. Al momento della stipula del contratto, una o più voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata.

Importo e durata	
Importo Massimo garantito	Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla Garanzia SACE per un importo non superiore al: <ul style="list-style-type: none"> • 70% per le imprese beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della richiesta di Finanziamento; • 80% dell'importo del Finanziamento per imprese beneficiarie con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della richiesta di Finanziamento; • 90% dell'importo del Finanziamento per imprese beneficiarie con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della richiesta di Finanziamento. Per fatturato si intende quello riferito all'eventuale gruppo di appartenenza, comprensivo di eventuali controllate o controllanti con sede all'estero.
Durata	Fino a 96 mesi di cui al massimo 24 mesi di preammortamento

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e <i>Spread</i> (lo <i>Spread</i> effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata).

	Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di riferimento/indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.
Parametro di riferimento (finanziamenti a tasso fisso)	Eurirs della stessa durata del Finanziamento, rilevato alle ore 11 CET il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula e pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.
Parametro di indicizzazione (finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Bloomberg), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni trimestre; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.
<i>Spread</i>	Massimo 6% annuo.
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento	Interesse (pari al tasso di interesse nominale annuo) calcolato sull'importo del Finanziamento e trattenuto dalla Banca al momento dell'erogazione fino alla data di inizio del preammortamento
Tasso di mora	Tasso Annuo Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali.
Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (ACT/360).
Modalità addebito interessi di preammortamento/ammortamento ordinario	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre di inizio periodo di interessi, con addebito pre-autorizzato (SDD).

Spese per la stipula e la gestione del contratto	
Commissioni di avviamento del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	fino ad un massimo del 5,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di istruttoria e di stipula relativi al Finanziamento, nonché i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta della Garanzia SACE)
Commissioni di gestione del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	fino ad un massimo del 5,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia SACE ed i costi della gestione della pratica)
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese incasso rata tramite bonifico	Euro 7,50
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Euro 1,00 cartaceo Euro 0 elettronico
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Spese per sollecito pagamento rate insolute	7,50 per ogni sollecito
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente)	Massimo 2%

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di ricontrattazione del tasso di ammortamento	Minimo 0,20% Massimo 1,50%
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione - Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Rata	
Periodicità rimborso rate	Trimestrale
Tipologia di ammortamento	Piano di ammortamento "italiano" o Piano di ammortamento "francese"
Tipologia di rata - Piano di ammortamento "francese"	Rata costante (finanziamento a tasso fisso)
Tipologia di rata - Piano di Ammortamento "italiano"	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata variabile (finanziamento a tasso variabile)

Altre spese/oneri /oneri fiscali da sostenere	
<p>Imposta sostitutiva</p> <p>(o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva nonché per i finanziamenti di durata sino a 18 mesi)</p> <p>Imposte ordinarie</p>	<p>Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.</p> <p>Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro e Imposta di bollo, in caso d'uso.</p>
Corrispettivo SACE	<p>(i) per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;</p> <p>(ii) per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;</p> <p>(iii) per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;</p> <p>(iv) per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno. L'esatto ammontare dei Corrispettivi SACE verrà comunicato al Cliente dopo l'erogazione del Finanziamento .</p>

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

DATA RILEVAZIONE	EURIRS 3 ANNI	EURIRS 5 ANNI
30/12/2021	-0,147%	0,005%
28/01/2022	-0,008%	0,161%
25/02/2022	0,358%	0,566%

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

DATA RILEVAZIONE	EURIBOR 3M/360
30/12/2021	-0,573%
28/01/2022	-0,550%
25/02/2022	-0,528%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata trimestrale per €300.000,00 di capitale
Rata francese Tasso fisso	3	6,00%	Euro 27.504,00
	5	6,00%	Euro 17.473,72
Rata italiana Tasso fisso/variabile	3	6,00%	Prima rata di ammortamento Euro 29.500,00
	5	6,00%	Prima rata di ammortamento Euro 19.500,00

DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di finanziamento: oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:

Banca o Banca CF+	Banca CF+ S.p.A.
Ammortamento	Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi.
Contratto	Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca CF+.
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente dedicato (aperto in Italia) obbligatorio su cui possono transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al presente finanziamento. Su detto conto corrente verrà accreditato l'importo di erogazione del finanziamento in

	un'unica soluzione e dovranno essere disposti dal Cliente tutti i pagamenti effettuati con le somme ricevute coerentemente alle finalità dichiarate nel contratto di finanziamento. Tale conto corrente avrà condizioni economiche azzerate ad eccezione dell'imposta di bollo che sarà dovuta.
Corrispettivo SACE	Remunerazione della garanzia SACE dovuta dalle imprese beneficiarie della garanzia.
C.U.I. - Codice Unico Identificativo	Codice Unico identificativo della Garanzia SACE
Decadenza dal beneficio del termine	Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c..
Data di Erogazione	Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l'importo del finanziamento. L'erogazione è condizionata all'integrale pagamento delle Spese di oneri e degli Oneri Fiscali - indicati nella sezione Principali Condizioni Economiche - da effettuare all'atto di stipula del contratto di finanziamento tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dalla Banca.
Documento di sintesi	Indica il frontespizio del Contratto portante le condizioni economiche applicate dalla Banca.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
Eurirs (Interest Rate Swap)	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Estinzione anticipata	Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento.
Garanzia SACE	Indica la garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata da SACE in relazione al finanziamento emessa ai sensi del DL 8 Aprile 2020, N. 23, Art.1), convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) e della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dal Decreto-legge del 25 maggio 2021, n.73 e successive modifiche e integrazioni.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine

	in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate aventi una quota di capitale costante e una quota interessi decrescente
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi comprensivo di eventuale allineamento tecnico alle scadenze fisse delineate da SACE.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Recesso /Risoluzione	Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) a Banca CF+ un suo comportamento anche omissivo.
SACE	SACE S.p.A. con sede legale Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma.
<i>Spread</i>	Incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)	

	Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della richiesta di finanziamento e di riscossione delle rate nonché il Corrispettivo SACE
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Il Tasso Effettivo Globale - Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Il tasso degli interessi corrispettivi che rimane invariato durante l'intera durata del finanziamento.
Tasso di mora	Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate e/o dei corrispettivi SACE. In quest'ultimo caso è pari allo 0,50% di tali commissioni.
TUB	Decreto Legislativo 26.10.2020 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 118 del TUB, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno variare, nel periodo di durata del finanziamento, in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 118 del TUB e successive variazioni e modifiche.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:

- in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale

residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una commissione del [2% a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento).

- in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli interessi maturati e non pagati, una commissione pari al [2% dell'importo del Finanziamento anticipatamente rimborsato.

RISOLUZIONE - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di Finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:

- emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del del contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di Finanziamento;
- il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all'interno del contratto di Finanziamento. risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente;
- si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
- a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
- qualora il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l'adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al presente Contratto;
- siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;
- il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del presente Contratto, a finalità differenti rispetto a quello per le quali in finanziamento è stato concesso;
- emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima,

avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Finanziamento o comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione del Finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all'immediato rimborso dell'intero importo dovuto alla Banca.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può inviare reclami direttamente all'ufficio reclami di Banca CF+ S.p.A., a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: reclami.bancacfplus@legalmail.it, o al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@bancacfplus.it, o al seguente numero di fax: +39 06.5740269.

Il reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

La Banca è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora la Banca non risponda o non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il Cliente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'Art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A.: <https://www.bancacfplus.it/reclami/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ S.p.A. o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cliente del

diritto di adire l'autorità giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale. A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.